

REGOLAMENTO (UE) 2021/618 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per il diclofop l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto concerne gli LMR per orzo e frumento, l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Per il fluopyram l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per more di gelso (nero e bianco), bacche di sambuco, radici di cassava/manioca, maranta/arrow root, bietole, aglio, cipolle, scalogni, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, foglie di alloro/lauro, dragoncello, lenticchie, grano saraceno e altri pseudo-cereali e infusioni di erbe da radici. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Sulla base degli studi sulle colture a rotazione e considerato che l'assorbimento di residui nelle colture successive non può essere evitato del tutto sono stati ottenuti LMR specifici, che rispecchiano l'assorbimento di residui dal terreno, per radici di cassava/manioca, patate dolci, ignami, maranta/arrow root, altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero, radici di cicoria, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli rapa, crescione acquatico, infusioni di erbe da radici, spezie da radici e rizomi, barbabietole da zucchero, mais dolce, mais/granturco, grano saraceno e altri pseudo-cereali e miglio. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per limoni, mandarini, banane, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, meloni, cocomeri/angurie, cavoli cinesi/pe-tsai, scarola/indivia a foglie larghe, barbarea, senape juncea, spinaci, bietole da foglia e da costa, carciofi e porri, l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for diclofop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2020; 18(1): 5981.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005*. EFSA Journal 2020; 18(4): 6059.

